



***IX Commissione Permanente
Lavoro, formazione, politiche giovanili,
pari opportunità, istruzione, diritto allo studio***

Al Presidente della IV Commissione
*Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio*
Fabio REFRIGERI

Alla Segreteria Generale
All'Area Lavori Commissioni
All' Area Lavori Aula
All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative consiliari

Oggetto: Trasmissione proposta di legge n. 279 dell'8 marzo 2021 concernente:

**“CASHBACK DELL'IVA PER L'ACQUISTO DI ASSORBENTI E ALTRI SUPPORTI
IGIENICI FEMMINILI”**

Si trasmette il testo della proposta di legge in oggetto, esaminata e votata nella seduta n. 60 del 21 ottobre 2021 per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Consiglio regionale.

La Presidente
Avv. Eleonora Mattia

Class. 1.8.9.4

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 279
CONCERNENTE**

~~“BONUS ASSORBENTI”~~

**“CASHBACK DELL’IVA PER L’ACQUISTO DI ASSORBENTI E
ALTRI SUPPORTI IGIENICI FEMMINILI”**

Art. 1
(Finalità)

- ~~1. La Regione Lazio, in attuazione dell'art.6 dello Statuto, favorisce e incentiva ogni tipo di attività volta a rimuovere gli ostacoli al raggiungimento di una piena parità di genere, ripudia ogni forma di discriminazione e opera affinché siano tutelati i diritti dei consumatori. Riconosce, altresì, ai minori il diritto ad avere una piena consapevolezza di sé e della propria sfera sessuale, informando e tutelando le più giovani nel periodo dei primi cicli mestruali.~~

1. La Regione, in armonia con l'articolo 6 dello Statuto, garantisce l'eguaglianza di ogni cittadino laziale nell'esercizio dei diritti civili, sociali ed economici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, opera affinché siano garantiti i diritti dei consumatori e rimuove ogni ostacolo che impedisca la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive, riconoscendo il primato della persona e la tutela dei diritti dell'adolescenza.

Art. 2

(Interventi)

- ~~1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, in particolare:
 - a) ~~riconosce alle donne di età compresa tra i 14 e i 35 anni, il cui ISEE sia al di sotto dei 20.000,00€, un bonus annuale pari a 25,00€, da richiedere attraverso un portale apposito attivato dalla direzione regionale competente;~~
 - b) ~~Promuove, nelle scuole primarie e secondarie, iniziative volte alla piena consapevolezza delle tematiche e problematiche afferenti il ciclo mestruale.~~~~
- ~~2. La Regione Lazio, al fine di garantire tra le giovani la massima diffusione della possibilità di richiedere il bonus, provvede a realizzare apposite campagne comunicative attraverso i propri canali social.~~
- ~~3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.~~

1. La Regione, ai fini di cui all'articolo 1:

a) concede, alle donne di età compresa tra i quattordici e i cinquanta anni, con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a euro 20.000,00, un contributo corrispondente alla differenza tra l'importo dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche e quella prevista per i beni di cui alla parte II della tabella A allegata al medesimo decreto;

b) promuove iniziative da parte dei comuni in collaborazione con gli enti gestori delle farmacie, diretti al contenimento dei prezzi di acquisto degli assorbenti e degli altri supporti igienici femminili, nonché all'applicazione di promozioni nelle farmacie comunali;

c) sviluppa un'apposita applicazione, installabile anche su dispositivi mobili, per la presentazione delle richieste di contributo previste dalla lettera a) e per la gestione dei relativi accrediti sul conto corrente dei beneficiari;

d) promuove, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, iniziative dirette all'approfondimento di tematiche e problematiche afferenti al ciclo mestruale, **con particolare attenzione al fenomeno della povertà mestruale e al relativo stigma sociale**, nonché all'acquisizione delle conoscenze concernenti la propria sfera sessuale;

e) realizza apposite campagne comunicative, cui possono aderire esercenti e produttori del settore, volte a garantire la massima conoscenza dei contenuti della presente legge ed in particolare della possibilità di ricevere il contributo di cui alla lettera a).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia, sono stabilite le modalità attuative delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 3
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
 - a) il numero di richieste del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ~~e le eventuali necessità di allargare la platea delle beneficiarie nonché il report delle domande evase e di quelle inevase, al fine di comprendere le eventuali necessità di allargare la platea delle beneficiarie;~~
 - b) le iniziative realizzate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede a decorrere dall'anno 2021 mediante lo stanziamento pari ad euro, iscritto a legislazione vigente nell'ambito del bilancio regionale, di cui al programma "" della missione "".

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURL.